

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1993

Risoluzione
sulla conservazione del patrimonio architettonico e salvaguardia dei beni culturali

Annunziata il 23 marzo 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le proposte di risoluzione di cui ai documenti: B3-0195/89, B3-0198/89, B3-0379/89, B3-0604/89, B3-0637/89, B3-0031/90, B3-0042/90, B3-0217/90, B3-0269/90, B3-0447/90, B3-0632/90, B3-0879/90, B3-1340/90, B3-1500/90, B3-1865/90, B3-2137/90, B3-1946/90, B3-1947/90, B3-0160/91, B3-0161/91, B3-0201/91, B3-0212/91, B3-0214/91, B3-0256/91, B3-0264/91, B3-0489/91, B3-0524/91, B3-0864/91, B3-0877/91, B3-0878/91, B3-0879/91, B3-1750/91, B3-0244/92, B3-0611/92, B3-0691/92, B3-1086/92,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea e, più in particolare, gli articoli 2, 118, 128 e 130 (lettere a e c),

vista la Dichiarazione solenne sull'Unione europea e, in particolare, sotto il titolo « La cooperazione culturale », il passo dedicato a un'« azione comune per tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale » (1),

vista la relazione « L'Europa dei cittadini » approvata dal Consiglio europeo di Milano e, più in particolare, il passo riguardante la creazione di campi di lavoro non retribuiti per giovani di « diversa nazionalità e cultura accorsi per vivere una stessa esperienza in comune » (2),

(1) Cfr. cap. 3.3 del documento approvato dal Consiglio europeo durante il vertice di Stoccarda il 19 giugno 1983

(2) Cfr. cap. 5 della relazione presentata al Consiglio europeo dal Comitato ad hoc « L'Europa dei cittadini », SN/2536/3/85

viste le risoluzioni adottate dai Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio e, precisamente, del 17 febbraio 1986 sulla messa a punto di itinerari culturali transnazionali (3), del 13 novembre 1986, rispettivamente sulla conservazione del patrimonio architettonico europeo, sulla sponsorizzazione delle attività culturali da parte delle imprese, e sulla conservazione degli oggetti e delle opere d'arte (4), del 27 maggio 1988 sulla futura organizzazione dei loro lavori (5) con la quale si istituisce un comitato per gli affari culturali, riunente in uno stesso ambito il dispositivo comunitario classico e la cooperazione intergovernativa, e quella adottata nella riunione del 2-3 aprile 1992 a Lisbona sul mecenatismo culturale nella Comunità europea,

viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio del 1977, del 1982, del 1987 sul rilancio dell'azione culturale nella Comunità europea e l'ultima comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle « Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale » (COM(92)149) e la relativa attività della Commissione in questo settore,

visto il Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e in particolare l'articolo 3 (titolo II) e l'articolo 128 (titolo IX) sulla cultura,

viste le sue precedenti risoluzioni del 13 maggio 1974 sulla difesa del patrimonio culturale dell'Europa (6), dell'8 marzo 1976 sull'azione comunitaria nel settore culturale (7), del 18 gennaio 1979 sulla comunicazione della Commissione della Comunità europea al Consiglio relativa all'azione comunitaria nel settore culturale (8), del 14 settembre 1982 sulla sal-

(3) G.U. n. C 44 del 26 febbraio 1986, pag. 2.
(4) G.U. n. C 320 del 13 dicembre 1986, pagg. 1, 2 e 3.
(5) G.U. n. C 197 del 27 luglio 1988, pag. 1.
(6) G.U. n. C. 62 del 30 maggio 1974, pag. 5.
(7) G.U. n. C. 79 del 5 aprile 1976, pag. 6.
(8) G.U. n. C. 39 del 12 febbraio 1979, pag. 50.

vanguardia del patrimonio architettonico e archeologico (9), del 17 novembre 1983 sul rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore culturale (10) del 15 settembre 1988 sul sostegno a favore della ricostruzione della zona del Chiado di Lisbona (11), del 28 ottobre 1988 sulla conservazione del patrimonio architettonico ed archeologico della Comunità (12), del 10 settembre 1991 sulle relazioni culturali tra la Comunità ed i Paesi dell'Europa centrale e orientale (13) nonché i suoi pareri del 9 giugno 1992 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'esportazione di beni culturali (14) e dell'11 giugno 1992 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno stato membro (15),

viste le sue risoluzioni del 19 gennaio 1993 (16) sugli aspetti finanziari della proliferazione di organismi satellite e sulla creazione e il funzionamento di organismi e agenzie specializzate;

visto il grande impegno e l'importante attività che già dagli anni '60 il Consiglio d'Europa svolge sulla protezione del patrimonio e che ha portato alla redazione nel 1985 della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa a Granada*,

viste le conclusioni della terza Conferenza europea dei ministri del Consiglio d'Europa responsabili del patrimonio culturale tenutasi a Malta il 16 e 17 gennaio 92 sul patrimonio architettonico e archeologico — sullo sviluppo di una cooperazione paneuropea per il patrimonio culturale, aperta ad altre regioni del mondo — sulle priorità di un progetto paneuropeo

(9) G.U. n. C. 267 dell'11.10.1982, pag. 25.
(10) G.U. n. C. 342 del 19 dicembre 1983, pag. 127.
(11) G.U. n. C. 262 del 10 ottobre 1988, pag. 110.
(12) G.U. n. C. 309 del 5 dicembre 1988, pag. 423.
(13) G.U. n. C. 267 del 14 ottobre 1991, pag. 45.
(14) G.U. n. C. 176 del 13 luglio 1992, pag. 28.
(15) G.U. n. C. 176 del 13 luglio 1992, pag. 129.
(16) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 9.

per il patrimonio culturale basato sulla conservazione, sulla cooperazione tecnica, sulla formazione, sulla sensibilità a valori del patrimonio culturale — sul finanziamento di queste azioni — sulla conservazione del patrimonio nell'ambito di conflitti,

visto il rapporto realizzato dal Consiglio d'Europa sul finanziamento della salvaguardia del patrimonio architettonico (dicembre 1991),

vista la Carta internazionale sulla conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti, firmata nel maggio 1964 a Venezia,

vista la risoluzione finale sulla protezione, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio architettonico e culturale armeno al Simposio internazionale sulla protezione del patrimonio architettonico armeno (Strasburgo, 14 aprile 1990),

vista la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, e i mezzi di informazione e il parere della commissione per i bilanci (A3-0036/93),

A. considerando che dopo la ratifica del Trattato sull'Unione europea la base giuridica per gli interventi in campo culturale sarà rafforzata e nuove possibilità si apriranno per dare vita ad un approccio più unitario e coerente nel campo della protezione del patrimonio culturale,

B. considerando che in questo campo più che altrove i programmi d'azione devono essere concepiti nel rispetto del principio di sussidiarietà e in strettissima concertazione con le parti interessate,

C. constatando che gli interventi della Commissione, pur seguendo gli orientamenti proposti dal Parlamento europeo in questo campo, mancando di un approccio coordinato a causa della assenza di base giuridica e delle risorse limitate accordate ai programmi, sono insufficienti e senza un reale impatto sulla società

D. considerando che, sulla base della summenzionata Convenzione di Granada, anche se non ancora firmata o ratificata da tutti gli Stati membri, è in atto un processo naturale di convergenza delle legislazioni nazionali,

E. considerando che la dimensione culturale è, nella vita dell'uomo, una forma importante di mediazione tra la vita quotidiana e tutto ciò che c'è al di fuori di questa,

F. considerando che non dovrebbero essere dissociati gli aspetti specificatamente legati al patrimonio architettonico da quelli legati alla protezione del patrimonio culturale in senso lato,

G. ricordando che per definizione un bene culturale rappresenta « la testimonianza di un'epoca e di una civiltà » (secondo quanto enunciato dall'articolo 1 della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1969),

H. considerando che l'Europa dal punto di vista culturale non è un concetto geografico né amministrativo e che quindi sia impossibile restringere lo sguardo solo sull'Europa comunitaria senza considerare i paesi dell'Europa centrale e orientale con i quali i legami culturali e storici sono stati e sono radicati e fondamentali,

I. considerando inoltre che l'enorme patrimonio culturale dei paesi dell'Europa centrale e orientale si trova in situazione particolarmente critica in quanto sottoposto a un crescente degrado materiale del patrimonio architettonico e a un vastissimo traffico illegale di opere d'arte, che il più delle volte accedono al mercato passando per l'Europa comunitaria,

J. considerando che la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale e architettonico è un elemento fondamentale nella definizione della propria identità culturale e che più questa identità è

chiara ed equilibrata più facile diventa la relazione e l'integrazione con altre culture soprattutto quando le affinità ed i legami sono molteplici,

K. considerando che la maggior parte delle espressioni culturali che si sono sviluppate in Europa hanno manifestato una dimensione nazionale, se non regionale ma anche e contemporaneamente transnazionale e europea,

L. considerando che il concetto di cittadinanza e identità europea è legato alla coscienza dell'interdipendenza culturale, della continua osmosi tra le culture di cui i popoli europei sono portatori e alla capacità di identificare e riconoscere gli elementi comuni delle diverse culture europee anche attraverso le forme più disperate,

M. considerando che l'ambiente architettonico nel quale viviamo condiziona fortemente la concezione dello spazio e della realtà dell'essere umano e la qualità della sua vita,

N. considerando che lo sviluppo armonioso delle città europee richiede l'integrazione dei problemi della conservazione del patrimonio con quelli legati alla creazione contemporanea e che è quindi necessario affidare la gestione e la conservazione del patrimonio e degli specialisti, architetti e/o conservatori-restauratori con una formazione specifica di qualità,

O. considerando che la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, sia esso immobiliare che mobiliare, è in pratica « nelle mani » dei restauratori e che questa professione, nonostante le molteplici richieste da parte delle federazioni nazionali, non è garantita in nessuno degli Stati membri né per ciò che riguarda il livello di formazione né per ciò che riguarda l'accesso alla professione,

P. considerando che lo straordinario amalgama sociale creatosi con il tempo nei centri storici delle nostre città euro-

pee sia una delle grandi ricchezze della nostra civiltà e che dunque va protetto,

Q. consapevole che conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale riveste un'importanza storica, economica e sociale rilevantissima e ciò in riferimento non solo alle opere d'arte ma anche ai siti rurali, all'archeologia industriale e alle testimonianze cosiddette « minori » di significato sociale e storico,

R. considerando che la conoscenza e la catalogazione sistematica del patrimonio architettonico sono la base necessaria di qualsiasi intervento strutturale e organico in campo culturale, al fine di definire la priorità, di anticipare la situazione a rischio, e di non disperdere le energie,

S. considerando che la conservazione dei siti non significa soltanto la salvaguardia materiale dei siti per quanto riguarda l'ambiente, bensì il mantenimento della totalità dei legami che consentono al bene di costituire la testimonianza di epoche o di civiltà,

T. considerando che i furti di beni architettonici o il vandalismo sono insieme ad altri fattori una delle più gravi cause dell'impoverimento del patrimonio architettonico e culturale e che questo patrimonio non è rinnovabile,

U. constatando che negli Stati membri la difesa e la salvaguardia del patrimonio sono gestite da enti e organismi di natura diversa (livello amministrativo centrale e/o regionale) e spesso estremamente decentralizzati e frammentari,

V. considerando che questo periodo di recessione economica non facilita il finanziamento di opere di restauro e di salvaguardia e che l'avvio di progetti economici in forma di partenariato o di sponsoring debba essere facilitato e incoraggiato da strumenti giuridici e fiscali di interesse internazionale,

W. considerando che la valorizzazione del patrimonio architettonico costituisce un potente fattore d'attività economica e di creazione di impiego visto che in alcuni Stati membri è dimostrato che la cifra d'affari della rinnovazione tende a superare quella delle costruzioni nuove,

X. considerando che, in percentuali variabili secondo alcuni Stati membri, una parte considerevole del patrimonio architettonico è in mano di privati o di istituti religiosi che talvolta non sono in grado di assicurare la tutela e che si trovano a fronteggiare problemi di finanziamento e fiscali insormontabili,

Y. considerando che il principio della libera fruizione del patrimonio culturale deve essere tutelato, garantito ed esteso a tutte le fasce sociali, e che pertanto è necessario accordarlo con una concezione del bene culturale come bene in grado quasi sempre di produrre almeno una quota delle risorse necessarie alla sua tutela e conservazione,

Z. constatando che la salvaguardia e il restauro dei beni archeologici presentano problematiche e aspetti specifici che devono essere affrontati in modo omogeneo e coerente anche perché queste testimonianze (preistoriche, greche, puniche, romane, celtiche ecc.) sono presenti in varie regioni d'Europa,

AA. considerando la distruzione deliberata del patrimonio architettonico nell'ambito di conflitti, come ad esempio quella che colpisce numerose città della ex-Jugoslavia taluna delle quali, ad esempio Dubrovnik, iscritta sulla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, una perdita gravissima per la civiltà,

1. chiede alla Commissione di incoraggiare e mettere in atto tutte le forme di cooperazione e di concertazione con il Consiglio d'Europa, nel rispetto della specificità propria di ogni istituzione ed evitando doppioni, sia nella definizione dei programmi che nella loro attuazione;

2. chiede alla Commissione di fornire una valutazione chiara, esauriente e omissiva di tutti gli interventi da essa finanziati nel settore della conservazione del patrimonio architettonico al di fuori del Fondo Europeo dei Monumenti e di perseguire con ancora maggiore efficacia il suo ruolo di coordinamento ma anche di gestione;

3. chiede alla Commissione di creare le condizioni per gestire i crediti attualmente attribuiti al Fondo europeo dei monumenti come crediti dissociati (su quattro anni) al fine di poter usufruire della flessibilità e continuità di una vera politica culturale pluriennale, e inoltre di impostare una nuova dimensione « Difesa del Patrimonio culturale » all'interno delle altre politiche comunitarie;

4. chiede alla Commissione di promuovere, attraverso azioni specifiche per le imprese, le iniziative tese a mantenere i mestieri e le attività artigianali, imprescindibili per un corretto recupero del patrimonio, ed insieme favorire l'intreccio con i settori propriamente industriali produttori di materiali e tecnologie avanzate, anch'essi impiegati nelle operazioni di restauro;

5. chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi già intrapresi nel campo della formazione dei mestieri legati alla conservazione (DGX) e di valutare la possibilità di allargare al campo della conservazione anche gli altri programmi comunitari di formazione;

6. chiede alla Commissione di verificare, con uno studio sulla situazione dei restauratori nei vari Stati membri realizzato in stretta collaborazione con i rappresentanti della professione, la possibilità di proporre al Consiglio un'organizzazione della professione di restauratore che preveda vari livelli di formazione, al fine di facilitare la libera circolazione nel Mercato unico, di rendere più trasparente l'accesso alla professione, soprattutto per

garantire la qualità degli interventi di restauro sul patrimonio culturale;

7. chiede alla Commissione di analizzare la possibilità di firmare la Convenzione di Granada sulla conservazione del patrimonio architettonico a nome della Comunità europea;

8. chiede alla Commissione di lanciare un programma di interventi in collaborazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa con azioni esemplari riferite ai più significativi patrimoni dell'Est europeo e/o ai siti che abbiano sofferto distruzione o rovina a seguito di vicende belliche, ad esempio Dubrovnik;

9. chiede alla Commissione, nel contesto della cooperazione culturale con i paesi dell'Europa centrale e orientale o nell'ambito degli accordi di associazione con alcuni di questi paesi, di procedere all'applicazione di misure o azioni di carattere urgente per contribuire alla ricostruzione, restauro e conservazione integrata del patrimonio culturale di tali paesi favorendo al contempo il loro sviluppo economico, sociale e culturale adottando provvedimenti con assistenza tecnica, compilazione di inventari, seminari di formazione professionale (tecnica, artigianale, legislativa, di gestione, scambi di esperti, ecc.), in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa;

10. invita la Commissione a effettuare uno studio su un eventuale meccanismo comunitario che, in collaborazione con i governi degli Stati dell'Europa centrale e orientale, consenta un controllo completo delle frontiere comuni per evitare l'esportazione illegale di opere d'arte da tali paesi verso l'Europa comunitaria, nonché uno studio su un meccanismo che preveda la loro restituzione o una misura analoga qualora tali beni vengano, nonostante tutto, esportati illegalmente nella Comunità;

11. chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di creare delle reti di

centri o istituti regionali, nazionali o internazionali (in gran parte già esistenti) come punto di riferimento scientifico, collegati a livello europeo da un Osservatorio europeo del patrimonio, e con le seguenti funzioni:

ordinare le informazioni e la documentazione disponibili per agevolare gli scambi di informazioni, di esperienze e di individuare qualsiasi lacune o doppione;

provvedere alla consulenza legale sulla legislazione concernente il patrimonio nei paesi dell'Europa dell'Est;

valutare e migliorare le misure di prevenzione, in particolare per quanto concerne i problemi relativi all'inquinamento;

12. invita il Consiglio a esprimere con forza l'importanza della dimensione culturale e della tutela del patrimonio architettonico e culturale nello sviluppo del processo di integrazione europeo, e a testimoniare questa importanza con un aumento sostanziale delle risorse assegnate a questo settore e con l'incoraggiamento di iniziative importanti in questo campo;

13. invita il Consiglio a dedicare nel corso del 1993 del tempo per discutere insieme ai ministeri competenti i problemi relativi alla conservazione del patrimonio, e in particolare l'opportunità di:

sviluppare un sistema europeo per repertoriare i monumenti e i siti sulla base di definizioni e di criteri di identificazione comuni, tenuto conto delle riflessioni in materia già avviate nell'ambito della Commissione;

ravvicinare i metodi di catalogazione, tenuto conto del lavoro già svolto dal Consiglio d'Europa;

redigere un repertorio di beni architettonici trafugati e danneggiati, al fine di agevolare gli interventi di recupero e di restauro;

definire principi e priorità per un'azione comune.

14. invita il Consiglio a avviare un'azione ponderata e concertata sul piano e europeo al fine di classificare come appartenenti al patrimonio storico mondiale ed europeo le vestigia dei campi di concentramento per perpetuare la conoscenza di fatti per le nuove generazioni, al fine inoltre di inventariare in maniera esauriente gli archivi dei regimi repressivi *totalitari*, *difformemente conosciuti* e di difficile accesso;

15. invita il Consiglio a metter in atto con l'aiuto della Commissione tutte le possibilità per incoraggiare con facilitazioni fiscali, di credito o con altri strumenti giuridici o amministrativi, tutte le forme di mecenatismo o di partenariato pubblico-privato nelle opere di conservazione del patrimonio architettonico e culturale, e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, la BEI e la BERS studiare la praticabilità di uno strumento giuridico internazionale;

16. invita il Consiglio a incoraggiare tutte le facilitazioni fiscali o di credito a privati, proprietari di beni, ad associazioni senza scopo di lucro o ad organismi non governativi che svolgono la loro azione in questo settore;

17. invita il Consiglio a incoraggiare, valorizzare e rinforzare la sensibilizzazione agli aspetti legati al patrimonio culturale ed architettonico come elemento di identità e di solidarietà tra i popoli, già nel ciclo scolastico obbligatorio e a promuovere tutte le forme di sensibilizzazione e di informazione divulgativa sul patrimonio culturale attraverso i media;

18. invita il Consiglio a far convergere gli Stati membri a quelli che usufruiscono di finanziamenti comunitari su un insieme di regole di restauro e di conservazione, prevalentemente contenute nella Carta di Venezia e nella Convenzione di Granada, le più significative delle quali sono:

a) la tutela delle opere d'arte ma anche delle testimonianze storiche d'interesse sociale, e dei siti rurali,

b) il mantenimento delle originarie caratteristiche del sito,

c) il mantenimento dell'insieme urbano o rurale nel quale il bene si inserisce in una visione integrata della conservazione,

d) il rigore nelle indagini storiche al fine di evitare restauri arbitrari,

e) il rispetto e la protezione dei residenti e dell'amalgama sociale creatosi nei siti storici urbani e rurali con forme di incentivazione per garantirne la permanenza,

f) la centralizzazione e la diffusione della documentazione,

19. invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a ratificare quanto prima la Convenzione dell'UNESCO del 1970 sulle misure da adottare per proibire e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di beni culturali acquisiti in modo illegale;

20. invita i parlamenti degli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione europea sulla conservazione del patrimonio architettonico (Granada 1985) e la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Malta 1992);

21. invita i parlamenti degli Stati membri a proseguire e consolidare i loro sforzi nella catalogazione dei monumenti e siti al fine di migliorare la conoscenza e la conservazione del patrimonio architettonico;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

NICOLAS ESTGEN
Vicepresidente

